TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

# Art. 19

Il numero dei funzionari o insegnanti di cui all'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e' elevato a (1) Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge stessa ad ogni altra analoga disposizione adottata in favore delle carriere direttive del Ministro degli affari esteri.

Versione in vigore dal 13 dicembre 1967, non più in vigore dal 31 maggio 2017 · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero |
| Estremi | Legge 6 ottobre 1962, n. 1546 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1962 |

## NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 31 ottobre 1967, n. 1079 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il numero dei funzionari e del personale direttivo, ispettivo ed insegnante, che puo' essere messo a disposizione del Ministero degli affari esteri a norma dello articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e dell'articolo 19 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali italiane all'estero, e' elevato a 30 unita'".

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-economico-del-personale-addetto-alle-istituzioni/art-19/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it